

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Norme in materia di contabilità e finanza pubblica*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025" e in particolare la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il Conto consuntivo dello Stato per l'anno 2022 e per gli anni precedenti;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140;

**VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2021, registrato in data 20 gennaio 2022 al n. 147, con il quale è stato conferito al dott. Angelo Marano, l'incarico di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 77 del 22 febbraio 2022, con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale le risorse umane e finanziarie per l'anno 2023;

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "*Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 152/2001, come modificato dall'articolo 1 comma 309 della legge n. 190/2014 e dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 208 del 28 dicembre



2015, che, in ordine al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale prevede il prelevamento, a decorrere dal 2015 nella misura dello 0,199%, "sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INAIL, dall'INPDAP e dall'IPSEMA" e che prevede che "salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 152/2001, che ha previsto che "I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80% di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota";

**VISTO** l'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che ha previsto che: "Con riferimento all'anno finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 15 milioni di euro";

**VISTO** l'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha previsto che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui";

**CONSIDERATO** che, in ragione del suddetto decreto, che ha integrato le risorse in corso d'anno per l'attività dello stesso anno, la somma erogata nel 2020 per l'attività 2020, di cui ai decreti direttoriali della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative nn. 522 e 523 del 17 e 24 novembre 2020, va considerata come stanziamento straordinario legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che ha previsto che: "Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021 con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in



vigore della presente legge";

**VISTO** l'articolo 46, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che ha previsto che: "Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro";

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2017, con il quale è stato ripartito il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2013, definitivamente quantificato in € 429.051.092,00;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 361 del 4 maggio 2022, con il quale è stato ripartito il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2014, definitivamente quantificato in € 375.808.502,00;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 551 dell'11 ottobre 2022 e il successivo decreto correttivo n. 3 del 3 febbraio 2023, con i quali è stato ripartito il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2015, definitivamente quantificato in € 386.383.395,00;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 96 del 19 maggio 2021, con il quale il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2017 è stato quantificato in € 406.399.011,00;

VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 365 dell'8 giugno 2022, come emendato dal Decreto Direttoriale n. 538 del 2 agosto 2022, con il quale il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2018 è stato quantificato in € 416.371.431,03;

**VISTO** il Decreto Direttoriale del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 27 marzo 2023, come emendato dal Decreto Direttoriale n. 346 del 14 aprile 2023, con il quale il finanziamento agli Istituti di Patronato relativo all'anno 2019 è stato quantificato in € 423.289.512,10;

**RITENUTO** necessario, ai fini dell'ottimale programmazione finanziaria e della trasparenza dell'Amministrazione, provvedere annualmente alla quantificazione del Fondo Patronati di ciascun anno e alla formalizzazione della relativa modalità di calcolo, ai sensi della già richiamata legge n. 152/2001, mediante un apposito decreto ricognitorio;



**RITENUTO,** altresì, necessario provvedere alla quantificazione delle somme complessivamente riconosciute agli Istituti di patronato per ciascun anno, a partire dal 2014;

**VISTO** il precedente decreto ricognitorio n. 344 del 6 aprile 2023, che quantifica la consistenza del Fondo Patronati per ciascun anno, a partire dal 2014 e, per memoria, dal 2011;

**CONSIDERATO** che, in tale decreto n. 344/2023, nella Tabella 1 "Ammontare Fondo Patronati in ciascun anno", è stato rilevato un errore relativo alla consistenza del Fondo per l'anno 2011, pur riportata per sola memoria;

**CONSIDERATO** che, a seguito della pubblicazione del rendiconto annuale per l'anno 2022, è possibile quantificare definitivamente il Fondo 2020;

**RITENUTO,** con il presente decreto, di dover correggere ed annullare integralmente il precedente decreto ricognitorio n. 344/2023;

### DECRETA

## **ARTICOLO 1**

## (Contenuto e definizioni)

- 1. Il presente decreto ricognitorio quantifica, a partire dal 2014:
- a) la consistenza del Fondo Patronati per ciascun anno (articoli da 1 a 6);
- b) le somme complessivamente riconosciute agli Istituti di patronato (articolo 7).
- 2. Per "Fondo Patronati" si intende il valore complessivo dei fondi destinati a remunerare l'attività del sistema dei Patronati appostato sul capitolo 4331 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 3. Per "Fondo Patronati relativo all'anno t" si intende il valore complessivo dei fondi destinati a remunerare l'attività del sistema dei Patronati nell'anno t che confluiscono nel suddetto capitolo 4331 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 4. Le ulteriori risorse destinate al sistema dei Patronati, che non confluiscono nel capitolo 4331, non sono considerate nella quantificazione del Fondo Patronati.



5. Il Fondo Patronati dell'anno t è costituito da una componente principale, da una componente aggiuntiva e da ulteriori componenti eventuali, stanziate da appositi provvedimenti normativi, come rappresentate, a livello ricognitorio, negli articoli seguenti.

#### **ARTICOLO 2**

# (Componente principale)

1. La componente principale del Fondo Patronati dell'anno t è costituita, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, dal 99,9% dello 0,207% (solo anno 2014), ovvero dello 0,199% (dal 2015), delle entrate contributive di INPS e INAIL, come specificate nel suddetto articolo 13, incassate dai due Enti previdenziali nell'anno t e riversate sul capitolo di entrata 3518, piano gestionale 30, del bilancio dello Stato dell'anno t+1, che confluisce poi nel capitolo di spesa 4331 nella tabella 4, relativa al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'anno t+2.

### **ARTICOLO 3**

### (Componente aggiuntiva)

1. La componente aggiuntiva è costituita dalla somma di cui all'art. 18 del Decreto-legge n. 104/2020, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal Fondo relativo all'anno 2020.

### **ARTICOLO 4**

# (Ulteriori componenti)

- 1. Le ulteriori componenti, stanziate da appositi provvedimenti normativi, sono costituite:
- a) per il solo Fondo 2014, dalla deduzione di 15 milioni di cui all'art. 1, comma 605, della legge n. 208/2015;
- b) per il solo Fondo 2020, dall'incremento di 20 milioni di cui all'art. 18 del Decreto-legge n. 104/2020 appostato nello stesso anno 2020 sul capitolo di bilancio 4331;
- c) per il solo Fondo 2021, dall'incremento di 15 milioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 178/2020;
- d) per il solo fondo 2021, dall'incremento di 50 milioni di cui all'art. 46, comma 5, del decreto-legge n. 73/2021.



#### **ARTICOLO 5**

# (Annualità quantificate provvisoriamente)

- 1. Poiché il Fondo Patronati dell'anno t viene definitivamente accertato solo con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno t+2 del capitolo di spesa 4331, che avviene non prima del mese di luglio dell'anno t+3, nelle more, a inizio dell'anno t+3, si provvede a quantificare provvisoriamente i seguenti fondi:
- a) **Fondo Patronati dell'anno t**: 99,9% del bilancio consuntivo dell'anno t+1 sul capitolo di entrata 3518, piano gestionale 30, maggiorato delle componenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto relative a tale anno;
- b) **Fondo Patronati dell'anno t+1**: 99,9% delle somme riversate da INPS e INAIL all'entrata di bilancio dello stato nei mesi di gennaio e giugno dell'anno t+2 ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 152/2001, come comunicati dai suddetti Enti previdenziali, maggiorato delle componenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto relative a tale anno;
- c) **Fondo Patronati dell'anno t+2**: 99,9% dei (10/8) delle somme riversate da INPS e INAIL all'entrata di bilancio dello stato nel mese di gennaio dell'anno t+3 ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 152/2001, come comunicati dai suddetti enti previdenziali, maggiorato delle componenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto relative a tale anno;

### **ARTICOLO 6**

### (Quantificazione dei fondi 2014-2022 e, per memoria, 2011-2013)

- 1. La quantificazione del Fondo Patronati per gli anni dal 2014 al 2022 è contenuta nell'allegata **Tabella 1**, denominata "Ammontare Fondo Patronati in ciascun anno", che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. La tabella presenta, per memoria, anche la quantificazione del Fondo Patronati per gli anni 2011-2013.

### **ARTICOLO 7**

# (Quantificazione somme riconosciute 2014-2022)


1. Il presente decreto ricognitorio quantifica, altresì, le somme del Fondo Patronati complessivamente riconosciute agli Istituti di patronato per ciascun anno, a partire dal 2014, come da **Tabella 2** denominata "Ammontare somme riconosciute ai Patronati (FP)", che costituisce parte integrante del presente decreto.



2. Tali somme non comprendono le ulteriori risorse destinate al sistema dei Patronati che non confluiscono nel capitolo 4331 e che non sono state considerate nella quantificazione del Fondo Patronati.

### **ARTICOLO 8**

# (Aggiornamento periodico)



Roma, 1 agosto 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Angelo Marano

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".



TABELLA 1: A	AMMONTARE FONDO PAT	RONATI IN CIASC	UN ANNO						
		AMMONTAI							
ANNO	stanziamento base legato, a contributi pagati a INPS INAIL in quell'anno	componente aggiuntiva	altri stanziamenti confluenti nel FP	Correzione	Fondo patronati	Note			
Per memori	a								
2011					398.994.429,92				
2012					404.226.738,05				
2013					429.051.092,00				
Definitivi									
2014	390.808.502,92		- 15.000.000,00	- 0,92	375.808.502,00	art. 1 comma 605 L 208/2015 per anno finanziario 2016.			
2015	386.383.394,32			0,68	386.383.395,00				
2016	397.434.594,27				397.434.594,27				
2017	406.399.011,33			- 0,33	406.399.011,00				
2018	416.371.530,93			- 99,90	416.371.431,03				
2019	423.289.512,10				423.289.512,10				
2020	401.843.870,65	20.000.000,00	20.000.000,00		441.843.870,65	20+20 milioni art. 18 DL 104/2020 per emergenza covid			
Provvisori									
						20 milioni art. 18 DL 104/2020;			
2021	431.136.120,68	20.000.000,00	65.000.000,00		516.136.120,68	15 milioni art. 1 comma 321 L. 178/2020;			
						50 milioni art. 46 comma 5 DL 73/2021.			
2022	446.123.430,00	20.000.000,00			466.123.430,00	20 milioni art. 18 DL 104/2020.			



TABELLA 2: AMMONTARE SOMME RICONOSCIUTE AI PATRONATI (FP)													
ANNO	Fondo Patronati	l anticipo		II anticipo		altre somme riconosciute				saldo / presaldo		Totale	Totale ancora
	FP	ammontare	decreti	ammontare	decreti	ammontare	decreto	ammontare	decreto	ammontare	decreti	riconosciuto	dovuto
Definitivi													
2014	375.808.502,92	291.000.000,00	31/03/2015	50.083.627,00	03/12/2015 16/12/2015	32.915.837,88	n. 440 07/12/2018			1.809.037,12	n. 361 04/05/2022	375.808.502,00	0,92
2015	386.383.395,00	314.400.000,00	18/03/2016	33.419.024,00	02/12/2016					38.564.371,00	n. 3 03/02/2023	386.383.395,00	-
2016	397.434.594,27	266.000.000,00	17/03/2017	96.114.273,00	30/10/2017							362.114.273,00	35.320.321,27
2017	406.399.011,00	255.300.000,00	n. 25 22/03/2018	113.507.850,00	n. 358 05/11/2018					37.591.161,00	n. 96 19/05/2021	406.399.011,00	-
2018	416.371.431,03	301.000.000,00	n. 165 10/04/2019	84.003.500,00	n. 390 20/11/2019					31.367.931,03	n. 538 02/08/2022	416.371.431,03	-
2019	423.289.512,10	328.000.000,00	n. 36 del 18/03/2020	69.688.899,00	n. 481 11/11/2020					25.600.613,10	n. 346 14/04/2023	423.289.512,10	0,00
2020	441.843.870,65	335.500.000,00	n. 348 26/04/2021	85.038.626,40	n. 740 07/12/2021	20.000.000,00	n. 522 17/11/2020 n. 523 24/11/2020					440.538.626,40	1.305.244,25
Provvisori													
2021	516.136.120,68	345.870.067,43	n. 269 06/04/2022	60.861.901,57	n. 643 07/12/2021	15.000.000,00	n. 397 13/07/2021	50.000.000,00	n. 739 07/12/2021			471.731.969,00	44.404.151,68
2022	466.123.430,00	390.000.000,00	n. 349 14/04/2023									390.000.000,00	76.123.430,00